



N. 239/EL-379/306/2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza



di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*";

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "*Regolamento recante la disciplina semplificata*



della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20170003983 del 18 maggio 2017 (Prot. MiSE 0014164 del 12 giugno 2017), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato all'esistente elettrodotto aereo a 150 kV "Rotonda - Lauria", nei comuni di Rotonda in provincia di Potenza e di Laino Borgo in provincia di Cosenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato d.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale" (RTN);

CONSIDERATO che l'intervento rientra nel piano di riassetto e razionalizzazione della RTN interessante l'area del "Parco del Pollino" elaborato in ottemperanza alla prescrizione n. 2 del Decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA/3062 del 29 giugno 1998 riguardante l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV "Laino – Rizziconi" attualmente in esercizio;

CONSIDERATO che la suddetta prescrizione n. 2 prevedeva che fosse *"presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto sull'ipotesi di riassetto delle linee a 150 kV e 220 kV delle stazioni elettriche di Rotonda e di Laino"*;

CONSIDERATO che il progetto prevede:



- installazione di un nuovo sostegno a traliccio tronco-piramidale denominato “523bis” di transizione tra elettrodotto aereo ed elettrodotto in cavo in prossimità del tracciato aereo esistente;
- posa di un tratto di elettrodotto in cavo interrato, della lunghezza di circa 5,1 km, dalla stazione elettrica di “Rotonda” fino al suddetto nuovo sostegno “523bis” di transizione aereo/cavo;
- ritesatura dei conduttori della campata aerea dal nuovo sostegno “523bis” fino all’esistente sostegno “n. 523”;

Ad intervento ultimato sarà possibile dismettere 3,4 km del corrispondente tratto dell’elettrodotto aereo a 150 kV “Rotonda – Lauria” oltre ad ulteriori 11,3 km di elettrodotti aerei a 220 e 150 kV facenti parte della RTN, tutti all’interno dell’area del “Parco del Pollino”;

VISTO il Decreto n. DVADEC-2015-0000070 del 31 marzo 2015, con il quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avendo acquisito il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1743 del 20 marzo 2015, ha determinato l’ottemperanza della prescrizione n. 2 del citato Decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA/3062 del 29 giugno 1998;

VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) nonché l’attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 14318 del 13 giugno 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi nonché ha indetto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una Conferenza di Servizi istruttoria, convocandone contestualmente la prima riunione per il giorno 28 giugno 2017;

PRESO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, nella suddetta nota prot. n. 14318 del 13 giugno 2017 è stato fornito a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l’indirizzo *web* attivato da Terna cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, su supporto informatico, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

CONSIDERATO che l’intervento interessa le due Zone a Protezione Speciale denominate IT9310303 “Pollino e Orsomarso” e IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” e,



quindi, l'opera è soggetta alla valutazione d'incidenza ;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 16238 del 4 luglio 2017, con la quale è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria del 28 giugno 2017, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*) da cui è emerso, tra l'altro, che;

- il soggetto proponente ha reso noto di aver presentato, in data 20 giugno 2017, l'istanza di valutazione d'incidenza presso i competenti Uffici della Regione Basilicata e della Regione Calabria, nonché all'Ente Parco Nazionale del Pollino;
- la Conferenza ha dato mandato a Terna di procedere a depositare, presso i Comuni interessati dalle opere gli elaborati progettuali ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, nonché alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento ai privati interessati tramite le pubblicazioni ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

PRESO ATTO che a conclusione della suddetta riunione si è stabilito di proseguire l'iter procedimentale in modalità semplificata, ex articolo 14 bis della legge n. 241/90, indicando la data del 15 settembre 2017 come scadenza per l'acquisizione dei pareri dei Soggetti interessati, ferma restando la necessità di acquisire il parere sulla valutazione d'incidenza;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni interessati e ha provveduto a pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento presso l'Albo Pretorio del Comune di Rotonda e di Laino Borgo dal 27 luglio al 26 agosto 2017;

PRESO ATTO che, inoltre, l'Avviso è stato pubblicato sui quotidiani il "Corriere della Sera", "La Gazzetta del Mezzogiorno (edizione Basilicata)" e "La Gazzetta del Sud (edizione Cosenza)" del 27 luglio 2017;

PRESO ATTO che, inoltre, l'Avviso è stato pubblicato sui siti informatici della Regione Basilicata a partire 25 luglio 2017 e della Regione Calabria a partire dal 27 luglio 2017;

CONSIDERATO che seguito delle suddette comunicazioni non risultano pervenute osservazioni da parte di privati;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale, con Determina Dirigenziale n. 23AB.2018/D.105 del 15 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, con prescrizioni;

CONSIDERATO che la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 4 – Valutazioni Ambientali, con Decreto Dirigenziale n. 2621 del 28 marzo 2018, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, con prescrizioni;

CONSIDERATO che parte delle aree interessate dall'intervento ricade in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 25874 del 15 settembre 2017, con la quale la Direzione Generale



Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo richiama i principali contenuti dei pareri entrambi positivi con prescrizioni, rilasciati dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata e da quella per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;

VISTA la nota prot. 2133 del 27 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, confermando il proprio parere positivo con prescrizioni, ha approvato il Progetto di saggi archeologici preventivi trasmesso da Terna S.p.A. ed ha disposto, tra l'altro, che gli stessi saggi vengano effettuati nel corso della fase di progettazione esecutiva in modo tale che gli esiti di tali indagini definiscano il progetto esecutivo dell'opera, preliminarmente alla fase di cantierizzazione;

VISTA la nota prot. 25635 del 28 giugno 2017, con la quale la Provincia di Cosenza ha espresso, tra l'altro, parere favorevole ai fini paesaggistici ed ambientali ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004;

VISTE le note prot. n. 2043 dell'8 febbraio 2018 e n. 5216 del 29 marzo 2018, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ha trasmesso rispettivamente la nota prot. n. 37453 del 2 febbraio 2018 della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e territorio/Settore 11 e la nota prot. n. 45743/23AD del 27 marzo 2018 della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia - Urbanistica e Pianificazione Territoriale, in merito ai predetti accertamenti;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 82779 del 28 agosto 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la Deliberazione n. 124 del 2 aprile 2019, con la quale la Giunta della Regione Calabria ha espresso l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

VISTA la Deliberazione n. 737 del 23 ottobre 2019, con la quale la Giunta della Regione Basilicata ha espresso l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di



trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto contribuiranno al riassetto della RTN nell'area del "Parco del Pollino" con benefici sull'impatto ambientale;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inalterabilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20190086757 del 10 dicembre 2019, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della variante in cavo interrato all'esistente elettrodotto aereo a 150 kV "Rotonda - Lauria", nei comuni di Rotonda in provincia di Potenza e di Laino Borgo in provincia di Cosenza, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DG10022F_ACSC0027 e DG10022F_ACSC0025 fogli 1 - 2 (Rev. 00 del 25.07.2016), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione



paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle Regioni e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi a quanto indicato nel resoconto verbale della Conferenza di Servizi del 28 giugno 2017.
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i



valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sui Bollettini Ufficiali Regionali della Basilicata e della Calabria, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)